

DIRITTO & PRATICA DEL **LAVORO**

2026

13

INSERTO

Il "Decreto Sicurezza" diventa legge: novità, conferme e istruzioni operative

INDICAZIONI INTERPRETATIVE

Detassazione degli incrementi retributivi e rinnovi contrattuali

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

TCM in regime opzionale: riflessi di natura organizzativa e contrattuale

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Gestione strategica della riduzione del personale

PERCORSI DI MARZO

SISTEMA DI PREVENZIONE IN AZIENDA DOPO IL DECRETO SICUREZZA
Pierluigi Rausei

D.Lgs. n. 81/2008 riformato
Sicurezza sul lavoro: prevenzione e responsabilizzazione

Obblighi del datore di lavoro
Valutazione dei rischi

Lavoro regolare in sicurezza
Sorveglianza sanitaria e patente a crediti

IN QUESTO NUMERO

Sicurezza nei settori più a rischio
Formazione, DPI e cantieri



www.edicolaprofessionale.com

 Wolters Kluwer

TCM in regime opzionale: riflessi di natura organizzativa e contrattuale

di **Luca Barbieri,**
Daniela Ghislandi

 Wolters Kluwer



Approfondimenti

Rapporto Fisco-contribuente

TCM in regime opzionale: riflessi di natura organizzativa e contrattuale

Luca Barbieri e Daniela Ghislandi - ArlatiGhislandi e AG Studi

Con Provvedimento 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha dettato «Disposizioni per l'attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”». Come noto, il richiamato art. 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (1) disciplina il regime opzionale di adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale (tax control framework o TCF), prevedendo che il contribuente che non sia in possesso dei requisiti per aderire al regime ordinario di adempimento collaborativo (2) possa optare per l'adozione di un **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale** (tax control model o TCM).

L'**esercizio dell'opzione**, a cui sono correlati effetti “premiali” (3), è irrevocabile e produce effetti dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stata esercitata e per l'intero successivo periodo d'imposta; salvo espressa revoca, essa s'intende tacitamente rinnovata per ulteriori due periodi d'imposta (4).

(1) L'art. 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221.

(2) Art. 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

(3) Come meglio precisato in seguito, gli effetti “premiali” garantiti dall'art. 5 del D.M. 9 luglio 2025 consistono nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale portati a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria mediante istanza d'interpello, purché questa sia presentata prima dell'invio delle dichiarazioni fiscali o comunque con anticipo rispetto al termine previsto per la loro effettuazione.

(4) Art. 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e art. 6 del D.M. 9 luglio 2025.

Il presente intervento si propone di comporre il quadro normativo che regola il funzionamento del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, avendo in considerazione le indicazioni contenute nel citato Provvedimento 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, adottato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 9 luglio 2025, e privilegiando i riflessi che tale disciplina riverbera più direttamente in relazione ai rischi fiscali derivanti dall'applicazione dei regimi di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori in forza (5) nonché sui rischi fiscali “esogeni”, derivanti, ad esempio, dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dall'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recanti rispettivamente norme in materia di appalto (e subappalto) e di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Esercizio dell'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

Il contribuente che intenda esercitare l'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale è tenuto a darne **comunicazione** (6) al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (7)

(5) In particolare, trattasi dei rischi mappati dall'Agenzia delle Entrate e compresi nelle categorie *i)* «elaborazione, liquidazione e contabilizzazione dei cedolini, delle imposte e contributi del personale ed effettuazione dei relativi adempimenti fiscali», *ii)* «determinazione base imponibile ovvero dell'imposta», *iii)* «adempimenti fiscali» e *iv)* «gestione degli applicativi di supporto».

È opportuno precisare che il presente articolo integra quanto già più diffusamente esposto in L. Barbieri e D. Ghislandi, *Tax control framework: profili di rischio correlati al regime di tassazione dei redditi da lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 2025, 39, Inserto.

(6) Art. 7-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 9 luglio 2025.

(7) Art. 5, comma 2 del D.M. 9 luglio 2025.